

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Nulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro
di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato di
rappresentare al Parlamento il qui unito progetto di
Legge sull'esercizio della professione di Procuratore, di svolgerne
i motivi e di sostenerne la discussione
Torino addì 11. Gennaio 1859.

Vittorio Emanuele

Le Forcella

Progetto di Legge

sull'esercizio

della Professione di

Procuratore

Relazione

Signori,

Avendo il Senato del Regno fatto alcune lievi modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di Procuratore già stato da Voi nella corrente sessione esaminato ed approvato, io mi reco ad onore di nuovamente presentarvelo per la definitiva sua approvazione.

Le principali temperamenti arrecati dal Senato ad alcuni articoli di detto schema sono i seguenti.

All'art. 5. Art. 6. era stabilito che la commissione da nominarsi annualmente per l'esame teorico-pratico che debbono i procuratori subire prima d'essere ammessi all'esercizio della loro professione, dovesse essere composta interamente di laureati in legge. Il Senato

ravviso opportuno di
aggiungere che in ^{ravviso} (della)
par parte della commis-
sione esaminatrice
anche il Presidente della
Camera di disciplina,
senche non sia rivestito
del grado di Dottore in legge.

La proibizione di cui
all'art. 28. con emenda vieta
fra gli Avvocati ed i Procu-
ratori, come pure fra gli
stessi Procuratori, non che
fra i medesimi ed i loro
sostituiti ogni specie di
convenzione che in qua-
lunque modo possa im-
portare promiscuità o
confusione di uffici,
appropriazione o compor-
tecipazione di emolumenti,
fu anche estesa ai patti che
si facessero ^{o allo stesso scopo} dai Procuratori
col periti, notaj ed usciari.

Coll'aggiunta dell'art.
45. fu stabilita una speciale
sanzione penale contro il
Procuratore che sospeso dall'
esercizio del suo ufficio
viola il divieto d'esercizio.

Nell'art. 53. infine,
pure aggiunto, fu preveduto
il caso in cui un procura-
tore sia reo di più imperio-
ni, e si dà norma per l'
applicazione delle corris-
pondenti pene.

Le modificazioni ed
aggiunte proposte ed ap-
provate nell'altra parte
del Parlamento essendo
pienamente conformi
ai principii che infor-
marono il progetto di legge
su cui questa Camera
già rese il partito, ed es-
sendo ordinate a vice-
psu quarentise dagli
abusi la libertà d'esercizio
della suddetta professione
ed a prevenire alcuni
dubbi che in pratica
sarebbonsi potuto pre-
sentare io non esitai
ad accettarle, e spero, o
Signori che le medesime
otterranno anche favorevole
il Vostro suffragio, per cui
potrà il presente Schema
esser definitivamente
Sanzionato.

SESSIONE 1859

N° 5-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PESCATORE, CAVALLINI GASPARE, MARRE, GALLO,

BIANCHERI, BUTTINI, FALQUI-PES

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 4 giugno 1858

Esercizio della professione di procuratore.

Tornata del 17 gennaio 1859.

SIGNORI,

Or volge il nono anno dacchè una legge ordinava la liquidazione delle piazze privilegiate; e quest'opera non è ancora compiuta. Gli è vero che nel frattempo si sopprime quell'istituto di altri tempi che confiscava la libertà del lavoro, la libera difesa dei civili interessi, l'invocazione del diritto e della giustizia, riducendole in forma di proprietà inconcepibile, posseduta da pochi; ma la libertà veniva ad un'ora proclamata e sospesa; si rovesciava l'antico edificio e nulla si riedificava di nuovo; onde nuovi disordini s'introdussero in questo rilevante servizio; i titolari, degni personalmente di ogni riguardo, giustamente lagnaronsi, rimasero per la diffidenza profondamente turbate le relazioni tra essi e gli esercenti subordinati; e poichè l'indennità dell'avvenuto riscatto fu assegnata, ma in effetto non consegnata, i terzi ed i creditori ipotecari rimasero privati intanto dell'antico e del nuovo pegno, e già da due anni stanno in continua dolorosa perdita dei frutti del pegno e degli interessi del credito. Così s'imprega ad una legge di libertà; e nella confusione degli interessi, nello scompiglio dei diritti più rispettabili e sacri noi abbiamo veduto la Magistratura stessa dubitar seriamente se le piazze privilegiate si fossero realmente sopprese.

Lode sia dunque al vostro zelo operoso, o signori, che, appena giuntovi il progetto della legge di attuazione, lo prendeste prontamente ad esame, e deste incarico alla Commissione di riferirvene senza indugio. Voi sentiste l'urgente necessità di riordinare gli scompigliati interessi privati e pub-

(S-A)

blici, e comprendeste in particolare, che togliere ai creditori l'antico pegno, negare ad un tempo la facoltà di disporre del nuovo, e prolungare senza ineluttabile necessità la perdita delle annualità mantenendo infruttifero il nuovo pegno, e così spropriare i terzi senza compenso e senza necessità di una parte dei loro averi, sarebbe un'ingiustizia senza nome, quale è impossibile a commettersi dal civile legislatore.

La vostra Commissione, sospinta dall'urgenza, ma pur convinta della necessità di ben ponderare una legge, la quale dovrà difendere ed aiutare la proclamata libertà di esercizio nei primi e più malagevoli esperimenti, non la perdonò a studi, a discussioni, a fatiche; ne fanno fede i numerosi emendamenti da essa introdotti nel progetto ministeriale; però la sostanza dei principii fu ritenuta, e nelle parti emendate la nuova redazione venne accettata *in massima* dal ministro, col quale il vostro relatore ebbe l'onore di conferire più volte.

Il progetto, quale voi proponiamo, prende per base i seguenti principii: *Severità e legalità di condizioni e di punizioni, e, nelle materie attinenti alla legislazione generale, applicazione logica dei principii del diritto comune.*

La severità non rimette all'aspirante neppur una delle condizioni che la natura del ministero richieda, e non perdona a veruna di quelle colpe, le quali, per la immoralità che suppongono nell'agente, lo rendono immeritevole della fiducia della legge e del pubblico. Così intesa ed applicata la severità nulla contiene d'ingiusto, ed è necessaria a proteggere la libertà nuova e pericolante nel difficile passaggio con antichi elementi dall'antico al nuovo sistema. Ciò che veramente potrebbe nuocere al diritto del cittadino, alla giustizia, ed alla libertà della professione, sarebbe l'arbitrio dell'uomo, se si fosse demandata a governanti od a magistrati una inquisizione discrezionale sulla moralità, sulla maggiore o minore attitudine, colle conseguenti ammissioni di favore e colle arbitrarie ed odiose esclusioni: ma il progetto a questo riguardo si premunisce gelosamente, e respinge l'arbitrio da qualunque parte si attenti d'invaderlo. Le condizioni di ammissione sono dalla legge medesima definite, ed a chiunque le adempie, il diritto è assicurato, e le può adempire chiunque, solo compiendo un corso di studi, e preservandosi da quelle condanne giudiziarie penali che disonorano il carattere del cittadino.

Le leggi particolari, per quantunque limitato ne sia l'oggetto, sogliono avere molte attinenze colla legislazione generale; e per questi rispetti il più savio partito che possa seguire il legislatore è quello di fare un'applicazione logica dei principii del diritto comune. Perciocchè il legislatore deve sempre cercare appoggio negli istituti già confermati dall'esperienza, e nella logica dei principii del diritto comune sta la principal tutela dei diritti del cittadino. Le idee personali, le studiate combinazioni di un criterio privato, benchè siano

riuscite a rivestirsi dell'autorità della legge, fanno mala prova il più delle volte; e l'onnipotenza legislativa non basta a salvarle dall'oblio, che le sommerge dopo la vita di un giorno. A ragione dunque il progetto riformato, quale vel proponiamo, si studia di conformarsi ai principii della legislazione generale, dove nol vieta la specialità dell'oggetto. Ed anzi, chi voglia penetrar le ragioni di molte disposizioni, dovrà tener fisso il pensiero ai seguenti inconcussi principii di legislazione e di diritto, che nel progetto si vennero mano a mano applicando:

L'esecuzione delle leggi di pubblica amministrazione, come la tutela dell'ordine pubblico, si appartiene al potere esecutivo, che ne risponde: e non si potrebbe attribuire alla magistratura giudicante, che non ne risponderebbe davanti ad altro potere;

Le leggi che governano l'esercizio delle professioni sono leggi di pubblica amministrazione e d'ordine pubblico; e gli agenti del potere esecutivo presso la magistratura sono gli uffiziali del pubblico ministero;

Che se nell'esecuzione di dette leggi sorge una controversia giuridica, cioè una questione tra chi promuove l'interesse pubblico e il cittadino che difende il suo diritto, allora, ma solamente allora, incomincia l'ufficio della magistratura che giudica, ed il giudizio allora dee condursi con tutte le guarentie che la legislazione appresta a tutela dei diritti privati;

Le guarentie giudiziarie richiedono che qualunque sentenza si possa dall'interessato sottomettere ad un secondo esame, ed anche ad un terzo in caso di legge apertamente violata.

L'applicazione delle pene pecuniarie, e temporanee non afflittive spetta senza contrasto alla competenza dei tribunali provinciali.

L'applicazione delle pene perpetue, e in particolare dell'interdizione dei pubblici uffizi o dell'esercizio di una professione, è riservata dalla nostra legislazione alla cognizione diretta delle Corti d'appello. Ed era pur consentaneo, se non al disposto dalle nostre leggi, ai principii generali delle guarentie giudiziarie il deferire il secondo esame alle classi riunite, quando una classe della Corte abbia profferito il primo giudizio.

Le pene pecuniarie colpiscono principalmente gli averi, col fine precipuo di risvegliar l'attenzione e la diligenza, stimolando l'interesse; esse dunque sono le punizioni naturalmente applicabili alle contravvenzioni propriamente dette, e a tutte quelle mancanze che non palesino immoralità, nè polo, nè frode.

La sospensione dall'esercizio di una carica o di una professione è destinata principalmente a ferire il sentimento di onore, e costituisce una minaccia, un ultimo avviso prima di fulminare l'interdizione. Adunque la sospensione dee riservarsi ai reati infetti di manifesto dolo, e intrinsecamente immorali.

(5-A)

4

La legge definisce i reati e le pene, ed estende le sue definizioni fin dove possa lusingarsi che la sua norma generale riuscirà giusta, applicandola, nella maggior parte dei casi compresi nella regola stessa; ma al di là di questo limite la legge si arresta: al cieco arbitrio delle definizioni legali, che riuscirebbero forse ingiuste nella maggior parte delle loro applicazioni, dee prevalere il prudente giudizio dei magistrati, illuminato e liberamente determinato dalle varie circostanze dei casi speciali. La falsa legalità dee cedere alla vera giustizia.

La pena estrema dell'interdizione è dovuta agli incorreggibili, in cui appare spento il senso morale; e lo dimostra estinto o l'enormezza anche di un solo crimine, o l'abitudine dei reati: ond'è che pei recidivi dee stabilirsi una progressione di pene, acciocchè coloro, i quali abitualmente tradiscono i doveri del loro ministero, sappiano che, quantunque si astengano dalle maggiori infrazioni, nulladimeno camminano sulla via dell'interdizione e della loro rovina. Ma la progressione delle pene, quanto più severa e terribile ne' suoi effetti, tanto più cautamente e giustamente dee essere stabilita, e la legge vi dee provvedere con norma unica e certa, anzichè decidere senza coerenza di principii, arbitrariamente ed incompletamente le ipotesi.

Il sistema delle definizioni legali non si saprebbe estendere ai provvedimenti puramente disciplinativi, ed allora all'impossibile guarentia della legalità supplisce quella delle giurisdizioni. La camera di disciplina composta di colleghi può talvolta peccare di parzialità in favore od in odio di altri colleghi, ma ritrae potenza dallo spirito di corpo, che fieramente resiste tuttavolta che nella persona di uno dei colleghi si creda offesa l'intera corporazione. Ed all'incontro la camera di disciplina, composta di giudici, disinteressata, superiore alle amicizie e inimicizie personali, si distingue per l'imparzialità dei giudizi, ma potrebbe talvolta peccare per abuso di autorità. Adunque la guarentia suddivisata consiste nel ripartire le giurisdizioni, e contemperarle in guisa che l'imparzialità ripari alle tristi influenze degli interessi particolari e dei malevoli affetti, e dall'altro lato lo spirito di corpo difenda validamente contro i possibili abusi d'autorità l'indipendenza della liberale e nobile professione.

Eccovi dichiarati i sommi principii che ci guidarono: a voi il decidere, leggendo il progetto e sentiti i maggiori svolgimenti nella discussione parlamentare dei singoli articoli, se i principii tolti per guida siano stati fedelmente applicati. Nella materia di cui ragioniamo, le altre legislazioni consacrano o una licenza sfrenata o incredibili monopoli: il progetto inaugura una libertà ordinata e forte: adottandolo, voi darete un esempio forse non indegno d'imitazione.

PESCATORE, *relatore.*

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i Tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.

Per legge è fissata la tassa dei loro onorari.

Art. 3.

L'ufficio di procuratore è incompatibile: con qualunque impiego dell'ordine giudiziario; con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare; coll'esercizio del notariato, della avvocatura, e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale; colla qualità di ministro di un culto.

Art. 4.

I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o Tribunale provinciale.

Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una Corte d'appello possono però postulare anche presso il Tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte.

CAPO II.

Delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 5.

Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;

2° Avere l'età d'anni 25;

3° Non essere stato condannato a pena criminale qualsiasi; Non essere stato condannato a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione d'atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo;

Non essere neppure stato condannato alla pena correzionale:

- a) Per ribellione alla giustizia;
- b) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;
- c) Per rottura di sigilli e sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito;
- d) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici;
- e) Per corruzione di pubblici ufficiali;
- f) Per concussione;

4° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun Tribunale provinciale;

5° Avere prestato avanti la Corte od avanti il Tribunale, presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: « Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio. »

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Identico al qui contro.

CAPO II.

Delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 5.

Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;

2° Avere l'età d'anni 25;

3° Avere conseguito il diploma di magistero;

4° Avere compiuti i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile, e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

5° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

6° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città, sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento.

La Commissione sarà composta di laureati in legge; Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni Tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2,000 a lire 8,000 per esercire avanti ai Tribunali provinciali, di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti di appello.

La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il Tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte.

a) Per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o difensori;
b) Per reati contro il costume pubblico;
c) Per associazione con malfattori;
d) Per bancarotta semplice;
Non essere in istato di fallimento dichiarato.

Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea di questo numero terzo potranno essere tolte per gravissimi motivi con decreto reale.

Ove si tratti di sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali esteri, la Corte o il Tribunale a cui venga chiesta l'iscrizione dell'aspirante, potrà, quando le creda tali da escludere la presunzione di moralità richiesta per l'esercizio della professione, negare l'iscrizione addimandata;

4° Avere conseguito il diploma di magistero;

5° Avere compito i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile e del Codice civile, di procedura civile e di commercio, ed averne subito con approvazione gli esami;

6° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

7° Avere subito uno speciale-esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città, sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento;

8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca succedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni Tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2,000 a lire 8,000 per esercire avanti ai Tribunali provinciali, di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti di appello.

La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il Tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun Tribunale provinciale.

L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, e sulli comprovanti l'esistenza degli a eseguita nel modo che sarà detto.

Da questo provvedimento per Corte, e dal provvedimento dell'opposizione davanti alle classi e i termini e la procedura per cui sopra, saranno stabiliti dal:

10. Avere prestato avanti la presso cui è il procuratore argomento: «Di essere fedele al Statuto e le altre leggi dello Stato»

legge, in data 16 febbraio 1854, da determinarsi con decreto reale nei limiti di lire 200. a 500. pei Tribunali, e di lire 500. a 1000. per la Corti d'appello.

La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il Tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

8° Non essere incorso in veruna incapacità.

Art. 6.

Le cause d'incapacità sono determinate dalla legge.

L'incapacità si incorre di pieno diritto, o per sentenza di magistrato.

Sono incapaci di pieno diritto:

1° I condannati a pena criminale qualsiasi;

2° I condannati a pena correzionale:

a) Per furto, truffa, od appropriazione indebita;

b) per alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo;

c) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositarii pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

d) Per concussione, o per corruzioni di pubblici ufficiali;

e) Per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o difensori;

f) Per associazione con malfattori;

3° Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato.

L'incapacità per condanne penali non si incorre di pieno diritto se la condanna non fu pronunciata da Tribunali dello Stato. Per la perdita dell'iscrizione, secondo le circostanze, essere imputati all'ufficio di procuratore, con apposita sentenza della Corte d'appello. Coloro che saranno stati condannati a pena correzionale:

a) Per ribellione alla giustizia;

b) Per oltraggi e violenze contro i depositarii dell'autorità;

c) Per rottura di sigilli;

d) Per reati contro il costume pubblico;

e) Per bancarotta semplice;

f) I condannati per sentenza di Tribunali esteri a pene criminali ed anche a pene correzionali per una delle cause indicate in questo articolo.

Art. 7.

Art. 6.
Non potranno essere iscritti nel Catalogo, di cui al n. 6. dell'articolo precedente:

Lo h. gli ind...
Detti o coloro a cui è stato dep...
Tutto un complan...
Le giudiziario.

Deve...
I 1. d...
I 2. d...
sono che furono

Art. 7.

L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal Tribunale con sentenza di diritto sulla domanda dell'aspirante, sentito il Pubblico Ministero, e sulla presenza dei documenti comprovanti l'adempimento dei requisiti prescritti dall'art. 6. e con potestà essere revocata se non per effetto di alcune dei detti requisiti, o quando l'aspirante si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 6.

Qualora la Corte o il Tribunale creda che possa essere dubbio sull'adempimento della domanda dovrà, all'indirizzo che sarà in tal caso stabilito dal Pubblico Ministero, sentire l'aspirante nella più opportuna sede, ed il Pubblico Ministero nelle definitive più convenienti, e deciderà quindi senz'altro se si è luogo, o no, alla richiesta iscrizione.

Il Decreto di iscrizione della domanda sarà motivato, e contro del medesimo l'aspirante potrà sempre ricorrere alla Corte d'appello se il Decreto è emanato dal Tribunale, ed alla Classe unita se fu professo dalla Corte.

Non può valere in ogni caso il ricorso in Cassazione, a termini delle leggi generali.

Venendo in qualunque tempo a risultare che l'aspirante iscritto nel Catalogo dei Procuratori esercenti, a termini del presente articolo, si trovasse in alcuno dei casi previsti dall'art. 6. l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, sentito il Procuratore imperiale; e con potestà più l'iscrizione essere rinnovata, quando anche il Procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'art. 6. Nel caso previsto dal precedente alinea il Procuratore potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato ad una multa da L. 1000. a L. 3000.

mente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio. »

Art. 6.

Gli avvocati già ammessi al patrocinio ed a funzioni giudiziarie possono esercitare la professione di procuratore, mediante l'adempimento delle condizioni stabilite ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10 del precedente articolo.

Quelli che non siano peranco ammessi al patrocinio, od a funzioni giudiziarie, dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni, e potrà farsi anche in un ufficio d'avvocato.

Art. 7.

Uno degli anni di pratica, che si sia fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione, sarà computato nella pratica prescritta dal n° 6 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 8. 10.

Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto-segretario presso una Corte o Tribunale, varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

Lo stesso si osserverà rispetto ai segretari e sotto-segretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente.

CAPO III.

Dei sostituiti.

Art. 11.

Ogni procuratore può nominarsi sostituiti sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio.

Art. 12.

Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incumbenze.

Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'art. 136, n° 1 del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore-capo.

Art. 13.

Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuto ventun'anni e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 5; avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel

Nel capo d'impedimento o d'affenza del Procuratore la copia sarà firmata da uno dei sostituiti col visto del Procuratore.

Art. 8.

La questione promossa per ordinanza del presidente, sulla richiesta del Pubblico Ministero, o sul ricorso dell'aspirante, sarà in ogni caso portata direttamente alla Corte d'appello, nel distretto della quale l'aspirante chiede l'esercizio della professione di procuratore.

Contro le decisioni della Corte competerà il ricorso in via di gravame davanti alle classi riunite della Corte medesima, ed in via di nullità per contravvenzione alla legge davanti alla Corte di cassazione.

I termini e le norme di procedura saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Gli avvocati già stati ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, i quali ~~chiedano l'esercizio della~~ professione di procuratore, sono dispensati dalla pratica e dall'esame prescritto ai numeri 5 e 6 dell'articolo quinto.

I vogliono un altro

Gli avvocati non ancora ammessi al patrocinio nè a funzioni giudiziarie sono soltanto dispensati da due anni di pratica, e gli altri due potranno farsi anche nello studio di un avvocato.

Art. 10.

Uno degli anni di pratica, che si sia fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione, sarà computato nella pratica prescritta dal n° 5 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 11.

~~Identico al qui contro.~~

~~CAPO III.~~

~~Dei sostituiti.~~

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 14.

Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuto ventun'anni e riunire i requisiti prescritti ai n° 1, 3, 4, 6, 7 dell'art. 5; avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel

catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il Tribunale provinciale.

L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma degli alinea del n° 9 dell'art. 5.

Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica, necessari per poter esercitare un ufficio di procuratore.

~~Art. 12. 14.~~

Le incompatibilità stabilite dall'art. 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti.

~~Art. 15. 18.~~

In caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al Tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

Le Corti ed i Tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte, e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

L'istesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinché possano provvedersi a norma del titolo xviii, libro 2° del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta.

~~CAPO IV.~~

~~Dei praticanti.~~

~~Art. 14.~~

Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 5, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato col regolamento.

Il candidato, il quale abbia principiata la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione.

~~Art. 15. 17.~~

La pratica si computa dalla data della prima iscrizione.

~~Art. 16.~~

È stretto obbligo dei praticanti di frequentare l'ufficio cui trovano addetti, ed ivi applicarsi ai lavori che vengono loro affidati.

~~Art. 17.~~

La pratica, che si sia interrotta per più di sei mesi, è proluogata di un periodo di tempo uguale alla metà della durata dell'interruzione, in modo però che non possa l'aumento di pratica eccedere un anno.

~~Art. 18.~~

Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore del

catalogo dei sostituiti che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il Tribunale provinciale.

L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma degli art. ~~12 e 14.~~ 7.

Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per poter esercitare l'ufficio di procuratore.

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

non sono applicabili ai sostituiti le disposizioni contenute nell'art. 6.

CAPO IV.

Dei praticanti.

~~Art. 14. 16.~~

Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai n° 1, 3, 4, ~~5~~ dell'art. 5 ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato col regolamento.

Il candidato, il quale abbia principiata la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione.

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 18.~~

~~Identico al qui contro.~~

I non trovati in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'art. 6.

non sono applicabili ai sostituiti le disposizioni contenute nell'art. 6.

poveri. ~~Tulla richiesta del medesimo, la Camera di disciplina dovrà applicarvi un numero sufficiente di praticanti, da determinarsi all'uopo dal presidente della Corte o del Tribunale.~~

~~L'applicazione in detto ufficio non potrà però essere obbligatoria per un tempo maggiore di un anno.~~

CAPO V.

Doveri e diritti speciali.

Art. 19.

I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste.

Art. 20.

Fuori del caso previsto dall'articolo precedente, o di quello in cui vengono richiesti a postulare contro la moglie o contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani ed affini negli stessi gradi, i procuratori, essendo richiesti, non possono ricusare il proprio ufficio.

Ove siavi rifiuto per parte loro, e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del Tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti.

Art. 21.

È rigoroso debito dei procuratori di non isvelare i segreti ad essi confidati dai loro principali per la necessità della difesa.

Art. 22.

Non è lecito ai procuratori, nè per sé, nè per interposta persona, di acquistare ragioni litigiose che sieno di competenza della Corte o del Tribunale presso cui esercitano il loro ufficio.

S'intenderanno ragioni litigiose per l'effetto di questa legge, oltre quelle che sono indicate nell'art. 1706 del Codice civile, tutte quelle altre che non risultino da atto autentico avente la sua esecuzione provata, o da cosa irrevocabilmente giudicata.

Rimane eccettuato dalla disposizione del presente articolo il caso in cui si trattasse di ragioni ereditarie, ed il procuratore fosse uno dei coeredi, o quando si trovi in uno dei casi contemplati dall'art. 1541 del Codice civile.

Art. 23.

È pure proibito ai procuratori di fare o direttamente od indirettamente qualunque contratto sulle cose che formano in qualsiasi modo oggetto delle liti in cui prestano il loro patrocinio o sull'esito delle cause ad essi affidate.

Art. 24.

È dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza, e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente, o scritto inutile.

Art. 25.

È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali nel termine non maggiore di giorni tre, tutti i provve-

I sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non inferiore di un anno. Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal n. 5. dell'art. 5. della presente legge.

CAPO V.

Doveri e diritti speciali.

Art. 20.

I procuratori non possono ricusare il proprio ufficio, eccetto per cause evidentemente ingiuste, e che vengano richiesti a postulare contro la moglie e contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani, ed affini negli stessi gradi.

Ove siavi rifiuto per parte loro, e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del Tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti.

Art. 21.

I procuratori capi sono tenuti di conservare la direzione e conoscere sempre lo stato di tutte le cause affidate al loro patrocinio, benchè trattate specialmente dai loro sostituiti.

dimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive, quanto interlocutorie.

~~Art. 26. 23°~~

Sono obbligati i procuratori di tenere un registro in carta bollata, numerato, da vidimarsi sul margine d'ogni foglio dal presidente del Tribunale o da un giudice a ciò commesso, per notarvi le scritture che loro vengono consegnate dai clienti, e la restituzione eseguitane, facendo cenno della persona che le abbia ritirate.

~~Art. 27.~~

I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro, anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal presidente del Tribunale o da un giudice commesso in margine d'ogni foglio, sul qual registro dovranno notare per ordine di data e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto istesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

Dovranno esibire questo registro ogni qual volta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione sulla medesima. In difetto di tale presentazione la loro domanda non sarà ricevibile.

~~Art. 28. 24°~~

Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri dee prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente della Corte o del Tribunale.

~~Art. 29. 25°~~

Nell'esazione degli onorari debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, epperò non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incumbenze spettanti all'istruttoria, non espressamente nella stessa tariffa contemplati, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti.

~~Art. 30. 26°~~

I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggior onorario di quello dovuto al procuratore.

~~Art. 31. 26°~~

Fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione, che in qualunque modo

~~Art. 22.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 25. 24°~~

I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro, anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal presidente del Tribunale o da un giudice commesso in margine d'ogni foglio, su quale registro dovranno notare per ordine di data e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto istesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

Dovranno esibire questo registro ogniqualvolta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione se e quali somme si siano dai clienti pagate al procuratore. In difetto di tale presentazione potrà essere deferito il giuramento al cliente.

~~Art. 24.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 25.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 26.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 27.~~

~~Identico al qui contro.~~

11

possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti.

Art. 52.

I diritti dovuti ai procuratori dovranno essere annotati in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione.

Art. 53.

Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorari, e di rimborso delle spese da essi anticipate, le scritture ricevute dai clienti.

I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti, e sottoscrizione della parcella, che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del Tribunale.

Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito ove siavi insufficienza.

Qualora invece vogliano provvedersi a termini del successivo articolo 54, se verranno aggiudicate tutte le spese, ciascuno prenderà la parte che lo riguarda; se saranno aggiudicate per una parte concorrente l'opera d'un solo, questi soltanto profitterà del prelevo.

Art. 54.

Il procuratore creditore per le spese ed onorari potrà domandare il prelevo del suo credito sopra le spese, che la sentenza venga ad aggiudicare al cliente. La domanda del prelevo sarà sempre fatta prima della sentenza, nell'atto conclusionale, oppure all'udienza, sia per ricorso, come per semplice nota.

Quando l'istanza è fatta all'udienza, se ne farà risultare nel foglio dell'udienza stessa: la sentenza potrà ordinare il chiesto prelevo.

In caso di opposizione del cliente del procuratore istante, la parte condannata nelle spese ne farà il deposito nella segreteria della Corte o del Tribunale che pronunciò la sentenza.

CAPO VI.

Della camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.

Art. 30. 31°

In ogni città, sede di una Corte d'appello o di un Tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una camera di disciplina.

Sarà questa composta:

Di cinque membri se il numero dei procuratori è di quindici o più sino a venti esclusivamente;

Art. 28. 29°

I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione.

Art. 29. 30°

Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorari, e di rimborso delle spese da essi anticipate, le scritture ricevute dai clienti.

I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti, e sottoscrizione della parcella, che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del Tribunale.

Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito ove siavi insufficienza.

CAPO VI.

Della camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.

Art. 30.

Identico al qui contro.

Di sette membri se il numero dei procuratori è di venti e più sino a trenta esclusivamente;

Di nove membri per ogni altro numero superiore.

I membri della camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti.

Art. 36. 31'

Ogni camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Le funzioni di segretario e di tesoriere potranno cumularsi.

Art. 37. 33'

Per la validità delle deliberazioni della camera di disciplina è necessario l'intervento della maggioranza assoluta de' suoi membri.

Art. 38. 34'

Le attribuzioni della camera di disciplina consistono:

1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti, ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principi di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e capacità;

3° Nel dare i provvedimenti disciplinati che sono di sua competenza;

4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei Tribunali;

5° Nel prevenire o conciliare le differenze che possono sorgere fra i procuratori e fra essi ed i loro sostituiti, non che fra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

7° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della mallevèria.

Art. 39. 35'

Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'articolo 36, le attribuzioni della camera di disciplina sono esercitate dall'assemblea generale.

Art. 40.

Il Ministero Pubblico presso le Corti ed i Tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed, occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare

Art. 51.

Identico al qui contro.

Art. 52.

Identico al qui contro.

Art. 55.

Le attribuzioni della camera di disciplina consistono:

1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti, ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principi di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

2° Nel dare i provvedimenti disciplinati che sono di sua competenza;

3° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei Tribunali;

4° Nel prevenire o conciliare le differenze che possono sorgere fra i procuratori e fra essi ed i loro sostituiti, non che fra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

5° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

6° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

L'annuo contributo non potrà però eccedere la metà della rendita della mallevèria.

Art. 54.

Identico al qui contro.

Art. 58. 36'

Il Ministero Pubblico presso le Corti ed i Tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed, occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare

I 31'

i registri delle deliberazioni delle camere di disciplina, e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai Tribunali.

Art. 41. 37.

I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della camera di disciplina; sarà pure ridotta in iscritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. Ogni relativo patto verbale sarà nullo.

CAPO VII.

Delle pene e della loro applicazione.

Art. 42. 38.

Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

- 1° L'interdizione dall'ufficio;
- 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due ~~anni~~ mesi;
- 3° La multa che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge;
- 4° L'ammenda;
- 5° I provvedimenti disciplinari.

Art. 43.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1° L'avvertimento, il quale consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nel diffidarlo di non ricadervi;
- 2° La censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con intimazione al procuratore di presentarsi davanti alla camera per essere ripreso;
- 3° L'interdizione dall'entrata nella camera delle adunanze generali, la quale non potrà essere minore di un anno, nè maggiore di due. In caso di recidiva potrà essere estesa anche a quattro anni.

Art. 44.

La sospensione importa di pien diritto l'interdizione dall'entrata nella camera delle adunanze per tutto il tempo della sua durata; tale interdizione non sarà mai minore di un anno.

L'interdizione dall'entrata nella camera delle adunanze importa per tutta la sua durata la privazione del dritto di eleggibilità a membro della camera di disciplina.

Art. 45.

Le contravvenzioni all'alinea dell'articolo 10 ed agli articoli 13, 25 e 26 saranno punite con un'ammenda non minore di lire 15.

i registri delle deliberazioni delle camere di disciplina, e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai Tribunali.

Adi pure diritto di chiamare davanti a sé o davanti al presidente i procuratori per fare loro quelle domande, ed avere quegli schiarimenti che potessero interessare il suo ministero.

Art. 36.

Idemico al qui sotto.

##

Art. 39.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1° L'avvertimento;
 - 2° La censura;
- L'avvertimento consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nello spatarlo a non ricadervi. L'avvertimento è fatto per lettera dal presidente o ordine della Camera.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con diffidamento che in caso di nuova mancanza sarà denunciata e sottoposta a formale provvedimento.

La censura è pronunciata con decisione della Camera da intarsi al procuratore per mezzo di ufficio e per parte. Copia di questa deliberazione sarà anche trasmessa al Pubblico ministero.

Art. 40.

La sospensione importa di pien diritto, e per tutta la sua durata, la proibizione di prendere parte alle adunanze generali dei procuratori, e la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina.

Art. 41.

Le contravvenzioni all'alinea dell'art. 12, ed agli art. 19, e 22, sono punite coll'ammenda.

Colla stessa pena saranno punite le contravvenzioni all'articolo 10, salvo il disposto dagli articoli 1127 del Codice di procedura civile, e 525 del Codice penale, quando sia il caso della loro applicazione.

I 21.

Art. 42.

Saranno punite colla multa o colla sospensione o le contravvenzioni agli art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, e 30.

Nel caso dell'art. 29, se il procuratore avendo i dritti non curato la spesa stabilita dalla legge, potrà essere punito coll'ammenda.

Nel caso contemplato nell'articolo 10, potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5 a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo fraposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione.

I 30.

Art. 43.

Art. 43.

procuratori che abbiano rivelato i segreti stati loro confidati dai loro clienti per la necessità della difesa, ~~per loro~~ ^{dei loro} ~~aiuti~~ ^{aiuti}, tuttavia che nelle circostanze del caso non si giudicasse applicabile la disposizione dell'articolo 651 del Codice penale.

I sono puniti colla sospensione;

Art. 44.

I contravventori all'art. 26 sono puniti colla sospensione.

Art. 45.

Deve pronunciarsi l'interdizione dall'ufficio non solo il procuratore, che sia stato condannato a pena criminale qualsiasi od anche a pena correzionale per almeno dei reati indicati nella prima parte dell'art. 6.

Se il procuratore è condannato a pena correzionale per almeno dei reati contemplati nella seconda parte dell'art. 6, potrà, secondo le circostanze, essere interdetto.

In tutti i casi però l'interdizione potrà cessare per applicazione dell'art. 140 del Codice Penale.

Art. 46.

L'intende di pieno diritto sospende dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo, il procuratore, contro cui sia spedito mandato di cattura per almeno dei reati contemplati nella prima parte dell'art. 6. Dopo che sarà emanata l'ordinanza che dichiara effetto luogo a procedimento.

Se l'arresto riguarda almeno dei reati contemplati nella seconda parte dell'art. 6, la sospensione potrà pronunciarsi secondo le circostanze.

Art. 47.

Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuata le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 48.

Il suo effetto sospende il procuratore che trovi accusato di almeno dei reati enumerati nella prima parte dell'art. 6, e farsi rilasciare mandato di cattura, ancorché non sia per altro emanata l'ordinanza emanata nell'art. 47.

Art. 49.

Se il procuratore sospeso per condanna dall'esercizio di sua professione contravviene al divieto di esercitare, si amplierà la pena al massimo termine della sospensione, e qualora il maximum della sospensione già fosse stabilito dalla prima condanna, potrà in questo caso speciale prorogarsi la sospensione per un tempo non maggiore di quello portato dalla prima condanna.

Art. 50.

Quando il procuratore ocoli i doveri del suo ufficio e del suo mandato, od offenda la propria delicatezza od il decoro del corpo, a cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna disposizione speciale del Codice penale e della presente legge, si farà luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 51.

L'applicazione delle pene della sospensione dall'ufficio, della multa e dell'ammenda spetta al Tribunale Provinciale della città, in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

L'applicazione della interdizione è riservata alla Corte di appello, nel cui distretto siede il Tribunale Provinciale, al quale appartiene l'applicazione delle altre pene, a derivarsi dell'ateneo precedente.

Anche le pene radiate nello stesso ateneo saranno pronunciate dalla Corte d'appello quando i fatti, che possono dar luogo a tali pene, riguardano affari vertenti presso la Corte.

Art. 43. 42. 51.

Art. 46. 55.

Il procuratore, che sia già stato altre volte punito alla sua disciplina dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da alcuna pena speciale, sarà punito colle comuni.

Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura, potrà essere condannato alla multa ed alla sospensione.

Il procuratore già stato colpito di alcuna delle pene indicate nei §§. 1. 2. 3. e 4. dell'art. 34. per una infrazione nell'esercizio della sua professione, se commetterà un'altra infrazione morale parimente di alcuna di dette pene,

... sarà punito col genere immediatamente superiore a quello della pena stabilita pel nuovo reato; se si verificheranno circostanze attenuanti, la condanna potrà limitarsi al maximum di questa pena medesima.

Se però la pena altra volta sofferta dal procuratore sarà di genere inferiore a quella stabilita pel nuovo reato, si condannerà il procuratore al maximum di questa medesima pena, senzachè mai sia lecito passare al grado superiore.

Art. 44. 53.

Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge, di competenza dei Tribunali ~~provinciali~~, potranno essere pronunciate sull'istanza del Pubblico Ministero, sulla rappresentanza della camera di disciplina, ovvero anche sulla denuncia della parte lesa, come pure d'ufficio, sentito il Ministero Pubblico e previa sempre citazione del procuratore incolpato.

Il procuratore incolpato deve comparire personalmente. La Corte, il Tribunale ~~o la camera di disciplina~~ possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale.

Avanti la Corte o il Tribunale, i quali

Art. 47. 54.
Le pendenze di condanna alla sospensione ed alla multa, pronunciate dai Tribunali Provinciali contro un procuratore, non appellabili alle Corti di appello, qualunque sia l'ammontare della multa e la durata della sospensione.

Contra le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, e l'appello al Tribunale Provinciale.

Art. 47. 56.

Le proibizioni e le pene stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituti.

Art. 46. 57.

Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione pel risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia stabilita da qualunque legge.



Art. 62.

Le sentenze di condanna all'interdizione dall'ufficio, alla sospensione od alla multa, pronunciate dai Tribunali provinciali contro un procuratore, sono appellabili alle Corti d'appello nei limiti e nel modo indicato dall'art. 324 del Codice di procedura criminale.

Art. 63.

Contro le deliberazioni della camera di disciplina è ammessa l'opposizione, ma non l'appello.

Esse potranno scriiversi su carta libera.

Art. 64.

Le proibizioni e le pene stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti.

Art. 65.

Le pene stabilite nel presente capo hanno luogo indipendentemente da quelle che siansi per medesimo fatto incorse a termine del Codice penale, o del Codice e del regolamento sulla procedura civile, oltre anche il risarcimento dei danni alle parti lese, e la nullità degli atti fatti nei casi previsti dagli articoli 22 e 25.

del giudizio d'appello, sino a che la sentenza sia riparata o sieno cessati gli effetti della condanna.

Art. 49.

Dovrà pronunziarsi l'interdizione dall'esercizio contro il procuratore condannato con sentenza definitiva ed irrevocabile ad una pena criminale qualsiasi, ovvero anche a pena correzionale per una di quelle cause che importano incapacità assoluta.

Potrà pronunziarsi l'interdizione per la condanna a pena correzionale per una di quelle cause che solo possono dar luogo all'inabilitazione secondo le circostanze.

Nell'uno e nell'altro caso l'interdizione potrà cessare per applicazione dell'art. 140 del Codice penale.

Art. 50.

Il procuratore già stato colpito di pena propriamente detta per una infrazione commessa nell'esercizio della sua professione, se commetterà un'altra infrazione meritevole parimenti di pena, sarà punito col genere immediatamente superiore a quello della pena stabilita pel nuovo reato; se si verificheranno circostanze attenuanti, la condanna potrà limitarsi al *maximum* di questa pena medesima.

Se però la pena altra volta sofferta dal procuratore sarà di genere inferiore a quella stabilita pel nuovo reato, si condannerà il procuratore al *maximum* di questa medesima pena, senzachè mai sia lecito passare al grado superiore.

Art. 51.

Se il procuratore sospeso per condanna dall'esercizio di sua professione contravviene al divieto di esercitare, si amplierà la pena al massimo termine della sospensione; e qualora il *maximum* della sospensione già fosse stabilito dalla prima condanna, potrà in questo caso speciale prorogarsi la sospensione per un tempo non maggiore di quello portato dalla prima condanna.

Art. 52.

Le proibizioni e le pene stabilite dalla presente legge sono comuni ai sostituiti.

Art. 53.

L'applicazione della multa e della sospensione è riservata al Tribunale provinciale, salvo il diritto di opposizione; e salvo pure il diritto di appello alla Corte, qualunque sia l'ammontare della multa e la durata della sospensione: si potrà pure ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello a termini delle leggi.

Art. 54.

La domanda d'interdizione è portata direttamente alla Corte d'appello nel cui distretto il procuratore accusato esercita la sua professione; per fatti relativi ad affari vertenti dinanzi alla Corte, questa sarà competente a pronunziare anche la sospensione. Contro le sentenze della Corte profferite in primo grado compererà il ricorso in via di gravame davanti alle

classi riunite della Corte medesima, e in via di nullità davanti alla Corte di cassazione, a termini delle leggi.

~~Art. 55.~~

La domanda di sospensione o d'interdizione sarà promossa dal Pubblico Ministero d'ufficio, o sulla denuncia della camera di disciplina, e sulla querela della parte lesa:

Trattandosi d'infrazioni punite colla multa o colla sospensione, la parte civile avrà pur facoltà d'introdurre direttamente la causa davanti al Tribunale, limitando le sue conclusioni al risarcimento dei danni, e, nella causa per tal modo introdotta, il Pubblico Ministero dovrà concludere per l'applicazione della pena.

~~Art. 56.~~

Il procuratore incolpato deve comparire personalmente.

La Corte ed il Tribunale possono permettergli, per motivi gravi, di comparire per mezzo di procuratore speciale.

~~Art. 57.~~

Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione pel risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia stabilita da qualunque legge.

~~CAPO IX.~~

~~Della postulazione illecita.~~

~~Art. 58.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 59.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 60.~~

~~Identico al qui contro.~~

CAPO VIII.

Della postulazione illecita.

~~Art. 55. 56.~~

Coloro che, senza avere la qualità legittima di procuratore, saranno convinti d'aver atteso alla postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 500; ed in caso di recidiva, ad una multa non minore di lire 500 e non maggiore di lire 1,000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese.

Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere ammessi all'ufficio di procuratore.

~~Art. 57. 58. 59.~~

I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome, alla postulazione illecita, saranno, per la prima volta, condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1,000, oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione ed anche colla interdizione.

Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto.

~~Art. 60. 61.~~

I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione od anche coll'inabi-

litazione tanto all'ufficio di sostituto quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore.

Art. 69. ~~69°~~ 61°.

Dovranno punirsi come rei di postolazione illecita, a norma dell'art. 66, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dall'art. 118 del regolamento approvato con decreto reale 24 dicembre 1854, si introrrebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i Tribunali di commercio.

La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo nè avvocati patrocinanti, nè procuratori o loro sostituiti, nè notai esercenti, si introrrebbero abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

Tre atti di postolazione illecita costitueranno abitudine.

Art. 70.

Il reato di postolazione illecita è di competenza dei Tribunali ordinari.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 71. ~~71°~~ 63°.

I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che non attualmente si esercitano, come pure i sostituti che al tempo suddetto abbiano esercitato per un numero d'anni non minore di cinque, potranno postulare come procuratori capi, sia avanti le Corti, sia avanti i Tribunali, con che prestino la metà della malleveria prescritta al n° 9° dell'art. 9° ed ottengano l'iscrizione a termini del n° 6° dello stesso articolo.

I sostituti dovranno inoltre prestare il giuramento, a norma del n° 9° del citato art. 9°.

~~veria stabilita dal successivo n° 8, ed ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 9 e 10 di detto articolo.~~

Art. 72. ~~72°~~ 64°.

È concesso il termine di sei mesi, a far tempo dall'osservanza della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n° 8 dell'art. 8, ed ottenere l'iscrizione ordinata dal n° 9 dello stesso articolo, ed è

Art. 61.

Dovranno punirsi come rei di postolazione illecita, a norma dell'art. 62, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dall'art. 118 del regolamento approvato con decreto reale 24 dicembre 1854, si introrrebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i Tribunali di commercio.

La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo nè avvocati patrocinanti, nè procuratori o loro sostituiti, nè notai esercenti, si introrrebbero abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

Tre atti di postolazione illecita costituiranno abitudine.

Art. 62. ~~62°~~ 62°.

La competenza per la cognizione dei reati di postolazione illecita sarà determinata a norma degli articoli 36, 37, 38, 39 e 60 del precedente capo.

I rei per i delitti 53, 57, 54, 59, e 60.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 63.

Quelli fra i sostituti che al tempo suddetto non abbiano ancora compiuto un quinquennio di esercizio dovranno inoltre subire con approvazione un esame secondo un programma apposito e nella forma da determinarsi con regolamento.

La Commissione esaminatrice sarà composta come è detto all'articolo 5, n° 6.

I procuratori che non fossero più esercenti, ma che dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno aver tuttavia conservato i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 5, somministrare l'intera malleveria stabilita dal successivo n° 8, ed ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 9 e 10 di detto articolo.

Non potranno del beneficio della riduzione della malleveria, di cui sopra, i procuratori e sostituti i quali all'epoca della promulgazione della presente legge, fossero soggetti all'esercizio.

I rei per i delitti 53, 57, 54, 59, e 60.

Art. 65.

È concesso il termine di otto mesi, a far tempo dall'osservanza della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la malleveria prescritta, ed il termine di tre mesi ai sostituti esercenti per ottenere l'iscrizione in tale loro qualità.

13°

concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 74, affine di poter continuare nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 73.

Gli attuali praticanti, dopo compiuto il tirocinio a termini del n° 6 dell'art. 5, saranno ammessi all'esame stabilito dal n° 7 dello stesso articolo, ancorchè non abbiano ottenuto il diploma di magistero e compiuto il corso a termini del disposto dai n° 4 e 5 di detto articolo 5, purchè abbiano adempiuto alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 74.

Gli aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già intrapreso il corso degli elementi del diritto civile e della procedura civile e penale, purchè conseguiscano con approvazione i relativi esami, sono dispensati dai requisiti prescritti ai n° 4 e 5 dell'articolo 5.

Art. 75.

Sono dispensati dall'ottenere il diploma di magistero, prescritto dal n° 4 dell'articolo 5, gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già incominciato lo studio della logica, della metafisica e dell'etica, purchè anch'essi subiscano al fine dell'anno con approvazione i relativi esami.

Art. 76.

In caso di morte di un procuratore o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la mallevateria prestata a garanzia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo salvo decorsi sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà stato annunziato per due volte, alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione ed in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'auditorio della Corte o del Tribunale provinciale cui trovoisi il procuratore addetto.

La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo insussistenti, sarà ordinato dalla stessa Corte o Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 77.

Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, la forma di procedere nelle materie disciplinari, e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 78.

La presente legge avrà vigore sei mesi dopo la sua promulgazione.

Art. 66. b5°

Gli attuali praticanti procuratori e quelli che al tempo della promulgazione della presente legge attenderanno da sei mesi almeno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura, colla dichiarata intenzione di assumere la professione di procuratore, potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano le condizioni prescritte dalle leggi anteriori e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge.

Art. 66. b4° b6°.
Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a coloro i quali abbiano già intrapreso il corso degli elementi del diritto civile e della procedura civile e penale.

Art. 67. b9° b8°

In caso di morte di un procuratore o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la mallevateria prestata a garanzia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo salvo decorsi sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà stato annunziato per due volte, alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione ed in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'auditorio della Corte o del Tribunale provinciale cui trovoisi il procuratore addetto.

La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo risolte, sarà ordinato dalla stessa Corte o Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 68. b9° 40°

Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, le forme di procedere e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 66. b4° b9°.
Le incompatibilità stabilite dall'art. 3° non saranno applicabili a quei sostituiti esercenti, che prima della promulgazione della presente legge avessero legalmente conseguito uno degli impieghi dichiarati incompatibili, purchè al tempo della promulgazione ne siano ancora in possesso.
Se però i sostituiti volessero assumere l'esercizio di procuratori capo, l'incompatibilità sarà applicata.

Approvato nella tornata del 26. Febr. 1869.
Pellati

Pellagari

SESSIONE 1859

N° 5-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PESCATORE, CAVALLINI G., MARRÈ, GALLO, BIANCHERI,
BUTTINI, FALQUI-PES

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno
e ripresentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 6 aprile 1859.

Esercizio della professione di procuratore.

Tornata del 12 aprile 1859.

SIGNORI,

Il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore è di nuovo sottoposto al vostro esame con poche e non sostanziali modificazioni. La vostra Commissione unanime approva il nuovissimo progetto per le considerazioni che seguono:

Al n° 6 dell'articolo 5.

S'introduce nella Giunta esaminatrice il presidente della Camera di disciplina; ma in via transitoria si mantiene la Giunta intieramente composta di laureati in legge (V. art. 65); così quell'unico voto, che solo più tardi sarà accordato alla professione nell'esame degli aspiranti, non potrà esercitare una perniciosa influenza.

All'articolo 18, alinea.

Già il primo vostro progetto voleva che la pratica nell'ufficio dei poveri si computasse nel tirocinio prescritto come per i procuratori, così per i sostituti. La nuova redazione esprime più chiaramente lo stesso concetto.

(5-c)

All'articolo 23.

Quel procuratore che elegga pel suo cliente un perito, non perchè lo creda il migliore, ma perchè tiene con lui convenzione di compartecipazione agli emolumenti, tradisce iniquamente la fiducia in lui riposta dal suo mandante. Si aggiunge dunque opportunissima la disposizione che condanna anche tali convenzioni: solo è a lamentare che forse ben di rado si potranno colpire i contravventori.

All'articolo 34, n° 3.

L'antico progetto diceva: « nel dare i provvedimenti disciplinali che sono di sua competenza. » Si sopprimono ora queste ultime parole, perchè infatti tutti i provvedimenti disciplinali sono di competenza della Camera di disciplina.

All'articolo 39, 3° alinea.

Si semplifica la descrizione, ma non si altera punto la essenza della censura.

All'articolo 41.

Si riunisce in uno ciò che l'antico progetto diceva in due, e si sopprime come inutile il richiamo dei Codici, provvedendosi a ciò altrove con una generale disposizione.

All'art. 45.

Si dichiara che il procuratore violando il divieto della sospensione inflittagli si fa reo di postulazione illecita, e punibile come tale. Ella è questa una conseguenza logica ed evidente dei principii dell'antico progetto.

All'art. 46.

Se un procuratore incorre in una causa d'incapacità assoluta debbe essere necessariamente interdetto; se incorre solo in una causa d'inabilitazione dipendente dalla prudente estimazione dei magistrati, l'interdizione potrà pronunziarsi secondo le circostanze. Questo principio, già così formulato dalla vostra Commissione nel progetto da essa riformato, viene ora riprodotto esattamente dal precitato art. 46.

All'art. 47.

Quella stessa ordinanza di rinvio, a cui accennava l'antico progetto, è qui designata in modo equipollente colla citazione dei relativi articoli del Codice di procedura criminale.

Relazioni

SESSIONE 1859

N° 5-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e ripresentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE-FORÈSTA)

nella tornata del 6 aprile 1859

Esercizio della professione di procuratore.

SIGNORI,

Avendo il Senato del regno fatto alcune lievi modificazioni al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, già stato da voi nella corrente Sessione esaminato ed approvato, io mi reeo ad onore di nuovamente presentarvelo per la definitiva sua approvazione.

I principali temperamenti arrecati dal Senato agli articoli di detto schema sono i seguenti :

All'art. 5, n° 6, erasi stabilito che la Commissione da nominarsi annualmente per l'esame teorico-pratico, che debbono i procuratori subire prima di essere ammessi all'esercizio della loro professione, dovesse esser composta interamente di laureati in legge. Il Senato ravvisò opportuno di aggiungere che in avvenire debba far parte della Commissione esaminatrice anche il Presidente della Camera di disciplina, benchè non sia rivestito del grado di dottore in leggi.

La proibizione, di cui all'articolo 28, con cui si vieta fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti, fu anche estesa ai patti che si facesero allo stesso scopo dai procuratori coi periti, notai ed uscieri.

(5-B)

Coll'aggiunta dell'articolo 43 fu stabilita una speciale sanzione penale contro il procuratore che, sospeso dall'esercizio del suo ufficio, viola il divieto di esercitare.

Nell'articolo 53 infine, pure aggiunto, fu preveduto il caso in cui un procuratore sia reo di più infrazioni, e si dà norma per l'applicazione delle corrispondenti pene.

Le modificazioni ed aggiunte proposte ed approvate nell'altra parte del Parlamento essendo pienamente conformi ai principii che informavano il progetto di legge su cui questa Camera già rese il partito, ed essendo ordinate a vieppiù garantire dagli abusi la libertà d'esercizio della suddetta professione, ed a prevenire alcuni dubbi che in pratica sarebbonsi potuto presentare, io non esitai ad accettarle, e spero, o Signori, che le medesime otterranno anche favorevole il vostro suffragio, per cui potrà il presente schema esser definitivamente sanzionato.

~~PROGETTO DI LEGGE~~
~~MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO~~

nella seduta del 5 aprile 1859.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i Tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.

Per legge è fissata la tassa dei loro onorari.

Art. 3.

L'ufficio di procuratore è incompatibile: con qualunque impiego dell'ordine giudiziario; con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare; coll'esercizio del notariato, dell'avvocatura, e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale; colla qualità di ministro d'un culto.

Art. 4.

I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o Tribunale provinciale.

Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una Corte d'appello possono però postulare anche presso il Tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte.

CAPO II.

*Delle condizioni richieste per l'esercizio
della professione di procuratore.*

Art. 5.

Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

- 1° Essere cittadino, ed avere il godimento dei diritti civili;
- 2° Avere l'età d'anni 25;
- 3° Avere conseguito il diploma di magistero;
- 4° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

(5-B)

4
5° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

6° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

La Commissione sarà composta di laureati in legge, non che del Presidente della Camera di disciplina;

7° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del Debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni Tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2,000 a L. 8,000 per esercire avanti ai Tribunali provinciali, e di L. 10,000 a L. 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello, vale anche per esercire avanti il Tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

8° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte e ciascun Tribunale provinciale;

9° Avere prestato avanti la Corte od avanti il Tribunale, presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.*

Art. 6.

Non potranno essere iscritti nel catalogo di cui al numero 8 dell'articolo precedente:

1° I condannati a pena criminale qualsiasi;

2° I condannati a pena correzionale:

a) Per furto, truffa, od appropriazione indebita;

b) Per alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo;

c) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

d) Per concussione o per corruzione di pubblici ufficiali;

e) Per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o difensori;

f) Per associazione con malfattori;

3° Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato;

4° Gli interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario.

Potrà la suddetta iscrizione, secondo le circostanze denegarsi:

1° A coloro che saranno stati condannati a pena correzionale:

a) Per ribellione alla giustizia;

b) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

c) Per rottura di sigilli;

d) Per reati contro il costume pubblico;

e) Per bancarotta semplice ;

2° A coloro che furono condannati per sentenza de' Tribunali esteri a pene criminali ed anche a pene correzionali per una delle cause indicate in questo articolo.

Art. 7.

L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal Tribunale con semplice decreto sulla domanda dell'aspirante, sentito il Pubblico Ministero, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti prescritti dall'art. 5, e non potrà essere denegata se non pel difetto di alcuno dei detti requisiti, o perchè l'aspirante si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 6.

Qualora la Corte od il Tribunale creda che possa esservi dubbio sull'ammissione della domanda, dovrà all'udienza, che sarà in tal caso stabilita dal Presidente, sentire l'aspirante nelle sue osservazioni ed il Ministero Pubblico nelle definitive sue conclusioni, e deciderà quindi senz'altro se vi è luogo o no alla richiesta iscrizione.

Il decreto di reiezione della domanda sarà motivato; e contro del medesimo l'aspirante potrà sempre ricorrere alla Corte d'appello, se il decreto è emanato dal tribunale, od alle classi unite, se fu profferito dalla Corte.

Sarà pur salvo in ogni caso il ricorso in cassazione a termini delle leggi generali.

Veneado in qualunque tempo a risultare che l'aspirante iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti a termini del presente articolo si trovava in alcuno dei casi previsti dall'art. 6, l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, sentito il procuratore inserito, e non potrà più l'iscrizione essere rinnovata quand'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'articolo 6.

Nel caso previsto dal precedente alinea, il procuratore potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato ad una multa di lire 1,000 a 5,000.

Art. 8.

Gli avvocati già stati ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, i quali vogliono esercitare la professione di procuratore, sono dispensati dalla pratica e dall'esame prescritto ai numeri 5° e 6° dell'articolo 5.

Gli avvocati non ancora ammessi al patrocinio nè a funzioni giudiziarie sono soltanto dispensati da due anni di pratica, e gli altri due potranno farsi anche nello studio di un avvocato.

Art. 9.

Uno degli anni di pratica che siasi fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione sarà computato nella pratica prescritta al numero 5 dell'art. 5 per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 10.

Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostit-

(5-B)

tuito segretario presso una Corte o tribunale varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

Lo stesso si osserverà rispetto ai segretari e sottosegretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente.

CAPO III.

Dei sostituiti.

Art. 11.

Ogni procuratore può nominarsi sostituiti sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito doyrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio.

Art. 12.

Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incumbenze.

Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dal Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.

Nel caso d'impedimento o di assenza del procuratore la copia sarà firmata da uno dei sostituiti, col visto del Presidente.

Art. 15.

Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuto 21 anni e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 5, 4 e 6 dell'art. 5, avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il tribunale provinciale.

L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'art. 7.

Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per poter esercitare l'ufficio di procuratore.

Sono pure applicabili ai sostituiti le disposizioni contenute nell'art. 6.

Art. 14.

Le incompatibilità stabilite dall'art. 5 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti.

Art. 15.

In caso di morte del procuratore il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimmetterli a chi di ragione.

Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stiano, a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

L'istesso sostituto o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinchè possano provvedersi a norma del tit. 18, libro 2 del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta.

(B-B)

CAPO IV.

Dei praticanti.

Art. 16.

Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 5, non trovarsi in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'art. 6, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato col regolamento.

Il candidato, il quale abbia principiatà la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione.

Art. 17.

La pratica si computa dalla data della prima iscrizione.

Art. 18.

Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri, sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

Questo tempo sarà computato nella pratica stabilita rispettivamente al numero 5 dell'art. 5, ed all'art. 13.

CAPO V.

Doveri e diritti speciali.

Art. 19.

I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste.

Art. 20.

Fuori del caso previsto dall'articolo precedente o di quello in cui vengono richiesti a postulare contro la moglie o contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani ed affini negli stessi gradi, i procuratori, essendone richiesti, non possono recusare il proprio ufficio.

Ove siavi rifiuto per parte loro, e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al Presidente della Corte o del tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti.

Art. 21.

È dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbeute o scritto inutile.

(5-B)

Art. 22.

È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali, nel termine non maggiore di giorni 5, tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive quanto interlocutorie.

Art. 23.

Sono obbligati i procuratori di tenere un registro in carta bollata, numerato, da vidimarsi sul margine d'ogni foglio dal Presidente del tribunale o da un Giudice a ciò commesso, per notarvi le scritture che loro vengono consegnate dai clienti, e la restituzione eseguitane, facendo cenno della persona che le abbia ritirate.

Art. 24.

I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal Presidente del tribunale o da un Giudice commesso in margine d'ogni foglio, sul quale registro dovranno notare per ordine di data e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

Dovranno esibire questo registro ogni qual volta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione se e quali somme si siano dai clienti pagate al procuratore. In difetto di tale presentazione potrà essere deferito il giuramento al cliente.

Art. 25.

Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città, in cui trovansi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri, dee prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal Presidente della Corte o del tribunale.

Art. 26.

Nell'esazione degli onorari debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, epperò non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incumbenze spettanti all'istruttoria non espressamente nella stessa tariffa contemplati, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti.

Art. 27.

I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggior onorario di quello dovuto al procuratore.

Art. 28.

Fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, per

quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti.

È pure proibita ogni convenzione tra i procuratori ed i periti, notai ed uscieri, che possa importare appropriazione o compartecipazione degli emolumenti di questi.

Art. 29.

I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione.

Art. 30.

Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorari e di rimborso delle spese da essi anticipate le scritture ricevute dai clienti.

I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti, e sottoscrizione della parcella, che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del tribunale.

Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito ove siavi insufficienza.

CAPO VI.

Della Camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.

Art. 31.

In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina.

Sarà questa composta:

Di cinque membri, se il numero dei procuratori è di quindici o più sino a venti esclusivamente;

Di sette membri, se il numero dei procuratori è di venti o più sino a trenta esclusivamente;

Di nove membri per ogni altro numero superiore.

I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti.

Art. 32.

Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Le funzioni di segretario e di tesoriere potranno cumularsi.

Art. 53.

Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 54.

Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità che le fossero richiesti;

3° Nel dare i provvedimenti disciplinari;

4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali;

5° Nel prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere fra i procuratori, e fra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

7° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria.

Art. 55.

Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'art. 51 le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dalla assemblea generale.

Art. 56.

Il Ministero Pubblico presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni delle Camere di disciplina e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali.

Art. 57.

I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina; sarà pure ridotta in iscritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. Ogni relativo patto verbale sarà nullo.

CAPO VII.

Delle pene e della loro applicazione.

Art. 58.

Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono :

- 1° L'interdizione dall'ufficio ;
- 2° La sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi ;
- 3° La multa che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge ;
- 4° L'ammenda ;
- 5° I provvedimenti disciplinali.

Art. 59.

I provvedimenti disciplinali sono :

- 1° L'avvertimento ;
- 2° La censura.

L'avvertimento consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nell'esortarlo a non ricadervi.

L'avvertimento è dato per lettera dal Presidente d'ordine della Camera.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

La censura è pronunciata con decisione della Camera, da intimarsi al procuratore per mezzo di usciere ed a sue spese. Copia di questa deliberazione sarà anche trasmessa al Pubblico Ministero.

Art. 40.

La sospensione importa di pien diritto e per tutta la sua durata la proibizione di prender parte alle adunanze generali dei procuratori e la privazione del dritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina.

Art. 41.

Le contravvenzioni all'alinea dell'art. 12 ed agli articoli 15, 21 e 22 sono punite coll'ammenda.

Art. 42.

Saranno punite colla multa o colla sospensione le contravvenzioni agli articoli 25, 24, 25, 26, 27, 29 e 30.

Nel caso contemplato nell'articolo 30 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire cinque a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo frapposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione.

Art. 45.

I procuratori che abbiano rivelato i segreti stati loro confidati dai loro clienti per la necessità della difesa dei loro dritti, sono puniti colla sospensione, tuttavolta che nella circostanza del caso non si giudicasse applicabile la disposizione dell'articolo 651 del Codice penale.

(5-B)

Art. 44.

I contravventori all'articolo 28 sono puniti colla sospensione.

Art. 45.

Il procuratore che durante la sospensione inflittagli viola il divieto di esercitare, sarà punito colle pene della postulazione illecita, o coll'interdizione dall'ufficio, secondo la gravità del caso.

Art. 46.

Deve pronunziarsi l'interdizione del procuratore, il quale incorra in alcuno dei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 della prima parte dell'articolo 6.

Potrà essere interdetto il procuratore se incorrerà in alcuni dei casi previsti nei numeri 1 e 2 della seconda parte del medesimo articolo.

L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'art. 140 del Codice penale, salvo nei casi previsti dai numeri 3 e 4 della detta prima parte dell'articolo 6.

Art. 47.

S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui siasi spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6, dopo che sarà emanata l'ordinanza di cui agli articoli 229, 359, 360 e 371 alinea del Codice di procedura criminale.

Art. 48.

Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 49.

Può essere sospeso il procuratore che trovisi accusato di alcuno dei reati accennati nell'articolo 6, e pei quali siasi rilasciato mandato di cattura, ancorchè non sia per anco emanata l'ordinanza accennata nell'articolo 47.

Art. 50.

Quando il procuratore violi i doveri del suo ufficio o del suo mandato, od offenda la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna disposizione speciale del Codice penale e della presente legge, si farà luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 51.

Il procuratore che sia già stato altra volta soggetto alla pena disciplinale dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da veruna pena speciale sarà punito colla censura.

Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura, sarà, in caso di nuova mancanza, denunziato al Tribunale, il quale, riconoscendolo colpevole, dovrà condannarlo alla multa od alla sospensione, salvo per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore, nel qual caso sarà questa applicata.

Art. 52.

Il procuratore già stato colpito di alcuna delle pene indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 58 per un'infrazione nell'esercizio della sua professione, se commetterà un'altra infrazione meritevole parimenti di alcuna di dette pene sarà punito col genere immediatamente superiore a quello della pena stabilita pel nuovo reato; se si verificheranno circostanze attenuanti, la condanna potrà limitarsi al *maximum* di questa pena medesima.

Se però la pena altra volta sofferta dal procuratore sarà di genere inferiore a quella stabilita pel nuovo reato, si condannerà il procuratore al *maximum* di questa medesima pena, senzachè mai sia lecito passare al grado superiore.

Art. 53.

Nel concorso di più infrazioni, tanto nel caso in cui sieno simultaneamente scoperte, quanto in quello in cui fossero scoperte posteriormente ad una condanna alla quale esse fossero anteriori, le pene corrispondenti a ciascuna di esse saranno cumulativamente applicate, purchè, qualunque sia il numero delle infrazioni dello stesso genere, non si ecceda mai il doppio del *maximum* della pena incorsa.

Quando però si tratta della pena della sospensione, l'aumento si farà applicando, oltre il *maximum* della stessa pena, una multa che potrà estendersi fino a L. 600.

Art. 54.

L'applicazione delle pene della sospensione dall'ufficio della multa e dell'ammenda spetta al tribunale provinciale della città in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

L'applicazione della interdizione è riservata alla Corte di appello nel cui distretto siede il tribunale provinciale al quale appartiene l'applicazione delle altre pene, a termini dell'alinea precedente.

Anche le pene indicate nello stesso alinea saranno pronunciate dalla Corte d'appello, quando i fatti che possono dar luogo a tali pene riguardano affari vertenti presso la Corte.

Art. 55.

Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge, di competenza dei tribunali, potranno essere pronunciate sull'istanza del Pubblico Ministero, sulla rappresentanza della Camera di disciplina, ovvero anche sulla denuncia della parte lesa, come pure d'ufficio, sentito il Ministero Pubblico e previa sempre citazione del procuratore incolpato.

Il procuratore incolpato deve comparire personalmente avanti la Corte od il tribunale, i quali possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale.

Art. 56.

Le sentenze di condanna alla sospensione od alla multa, pronunciate dai tribunali provinciali contro un procuratore, sono appellabili alle Corti d'appello, qualunque sia l'ammontare della multa e la durata della sospensione.

(5-B)

Art. 57.

Contro le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, e da quelle che infliggono la censura anche l'appello al tribunale.

Art. 58.

Le proibizioni e le pene stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti.

Art. 59.

Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice penale, nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione pel risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia stabilita da qualunque legge.

CAPO VIII.

Della postulazione illecita.

Art. 60.

Coloro che senza avere la qualità legittima di procuratore saranno convinti di avere atteso alla postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di L. 200 e non maggiore di L. 500, ed in caso di recidiva ad una multa non minore di L. 500 e non maggiore di L. 1,000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese.

Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere ammessi all'ufficio di procuratore.

Art. 61.

I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di L. 200, e non maggiore di L. 1,000 oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione od anche coll'interdizione.

Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto.

Art. 62.

I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione od anche coll'inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore.

Art. 63.

Dovranno punirsi come rei di postulazione illecita, a norma dell'art. 60, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dai regolamenti sulla procedura civile, si intrommettessero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i tribunali di commercio.

La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo nè avvocati patrocinanti, nè procuratori o loro sostituiti, nè notai esercenti, si intromettono abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

Tre atti di postulazione illecita costituiranno abitudine.

Art. 64.

La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma dell'articolo 54.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 65.

I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, come pure i sostituiti, che al tempo suddetto abbiano esercito per un numero di anni non minore di cinque, potranno postulare come procuratori capi sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali con che prestino la metà della malleveria prescritta al n° 7 dell'articolo 5, ed ottengano l'iscrizione a termini del n° 8 dello stesso articolo.

I sostituiti dovranno inoltre prestare il giuramento a norma del n° 9 del citato articolo 5.

Quelli fra i sostituiti che al tempo suddetto non abbiano ancora compiuto un quinquennio di esercizio dovranno prestare la intera malleveria, ed inoltre subire con approvazione un esame secondo un programma apposito, e nella forma da determinarsi con regolamento.

La Commissione esaminatrice sarà composta come è detto all'articolo 5, n° 6; tutti i membri però dovranno essere laureati in legge.

I procuratori che non fossero più esercenti, ma che dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno aver tuttavia conservato il requisito di cui al numero 4 dell'articolo 5, somministrare l'intera malleveria stabilita dal successivo n° 7, ed ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 8 e 9 di detto articolo.

Sarà inoltre applicabile il disposto dell'articolo 6.

Non godranno del beneficio della riduzione della malleveria, di cui sopra, i procuratori ed i sostituiti i quali all'epoca della promulgazione della presente legge fossero sospesi dall'esercizio.

Art. 66.

È concesso il termine di sei mesi, a far tempo dall'osservanza della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n° 7 dell'articolo 5 e per ottenere l'iscrizione ordinata dal n° 8 dello stesso articolo, ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ot-

(5-B)

(B-D)

tenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 15, affine di poter continuare nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 67.

Gli attuali praticanti procuratori e quelli che al tempo della promulgazione della presente legge attenderanno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura, potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano le condizioni prescritte dalle leggi anteriori, subiscano l'esame designato dall'articolo 65, e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge.

Art. 68.

Sono dispensati dall'ottenere il diploma di magistero prescritto dal n° 5 dell'articolo 5 gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già incominciato lo studio della logica, della metafisica e dell'etica, purchè anche essi subiscano alla fine dell'anno con approvazione i relativi esami.

Art. 69.

In caso di morte di un procuratore, o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la mallevanzia prestata a guarentigia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo salvo decorsi sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà annunziato per due volte alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione ed in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'uditorio della Corte o del tribunale provinciale cui trovossi il procuratore addetto.

La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo risolte, sarà ordinato dalla stessa Corte o tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 70.

Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della Camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, le forme di procedere e le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 71.

Le incompatibilità stabilite dall'articolo 5 non saranno applicabili a quei sostituiti esercenti, che prima della promulgazione della presente legge avessero legalmente conseguito uno degli impieghi dichiarati incompatibili, purchè al tempo della promulgazione ne siano ancora in possesso.

Se però i sostituiti volessero assumere l'esercizio di procuratore capo, l'incompatibilità sarà applicata.

Art. 72.

La presente legge avrà vigore al 1° gennaio 1860.

~~Il presidente del Senato~~
~~C. ALPIERI.~~

Approvato nella Camera del 13. Aprile 1859.
Pellati

All'art. 51, alinea.

(5-c)

Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura potrà (diceva l'antico progetto) essere condannato alla multa od alla sospensione; purchè però (aggiunge molto ragionevolmente il progetto novissimo) il procuratore sia caduto in una nuova mancanza.

All'art. 53.

L'antico progetto disponendo sulla recidiva non prevedeva l'ipotesi d'infrazioni contemporaneamente scoperte, ovvero scoperte anche dopo una condanna, ma già prima commesse. L'art. 53 prevede il caso, e vi provvede giustamente e conforme ai principii del Codice penale.

All'art. 67.

Si riunisce in uno ciò che l'antico progetto diceva in due.

All'art. 72.

Si fissa il giorno preciso dell'attuazione della presente legge. E veramente pare che sia tempo di rassicurare una professione tormentata già pel corso di nove anni da una triste incertezza sulle proprie condizioni. Epperò la vostra Commissione è d'avviso che anche voi, o signori, possiate senza più approvare il progetto nei termini in cui viene ora presentato alla vostra sanzione.

PESCATORE, *relatore*